

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XX  
N. 59

---

**SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**12 DICEMBRE 1967, N. 142**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 16 dicembre 1967*

*(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)*

SENTENZA N. 142

ANNO 1967

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

1. — Prof. Gaspare	AMBROSINI	Presidente
2. — Prof. Antonino	PAPALDO	Giudice
3. — Prof. Nicola	JAEGER	»
4. — Prof. Giovanni	CASSANDRO	»
5. — Prof. Biagio	PETROCELLI	»
6. — Dott. Antonio	MANCA	»
7. — Prof. Aldo	SANDULLI	»
8. — Prof. Giuseppe	BRANCA	»
9. — Prof. Michele	FRAGALI	»
10. — Prof. Costantino	MORTATI	»
11. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	»
12. — Dott. Giuseppe	VERZI	»
13. — Dott. Giovanni Battista	BENEDETTI	»
14. — Prof. Francesco Paolo	BONIFACIO	»
15. — Dott. Luigi	OGGIONI	»

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dal pretore di Postiglione nel procedimento penale a carico di Mangini Rosa, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.

**RITENUTO DI FATTO:** In seguito a denuncia del comandante la stazione carabinieri di Serra fu instaurato dinanzi al pretore di Postiglione procedimento penale a carico di Rosa Mangini, imputata della contravvenzione di cui agli articoli 68 e 17 del testo unico della legge di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), per aver dato nel suo locale, adibito ad esercizio di bar, costituente luogo aperto al pubblico, una festa da ballo senza la licenza del questore.

Nel corso del dibattito il pretore, con ordinanza 23 giugno 1966, ritenuto che nella specie la festa non costituiva riunione pubblica e non si svolgeva in luogo aperto al pubblico, ma solo esposto al pubblico, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 68, limitatamente alla parte in cui vieta di dare feste da ballo, in luogo esposto al pub-

blico, senza la licenza del questore, in riferimento all'articolo 17 della Costituzione. Sospeso il giudizio, rimetteva gli atti a questa Corte.

Tale ordinanza è stata regolarmente comunicata ai Presidenti delle Camere, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La causa è stata trattata in camera di consiglio il giorno 7 novembre 1967, ai sensi dell'articolo 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'articolo 9, comma primo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (*Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1956).

CONSIDERATO IN DIRITTO: La questione di legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio ha per oggetto l'articolo 68 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore.

La questione è fondata.

Il predetto articolo 68 comprende varie ipotesi, alcune delle quali si concretano in spettacoli e rappresentazioni, in fatti cioè destinati a terzi (spettatori), e che pertanto ricadono sotto la cosiddetta polizia dello spettacolo, nei limiti in cui questa è diretta alla tutela di beni costituzionalmente protetti; altre invece si concretano in puri fatti di riunione, per scopo di comune divertimento o passatempo. Tale è l'ipotesi della festa da ballo, la quale pertanto ricade interamente sotto il precetto dell'articolo 17 della Costituzione.

In relazione a tale articolo, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 del testo unico della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prescriveva il preavviso per le riunioni non tenute in luogo pubblico, e ha osservato che, per il testuale disposto del secondo comma dell'articolo 17 della Costituzione, l'obbligo del preavviso resta limitato alle sole riunioni in luogo pubblico (sentenza n. 27 del 1958).

A maggior ragione deve dichiararsi, in riferimento al medesimo secondo comma dell'articolo 17 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale della norma che richiede un atto autorizzativo della pubblica autorità (la licenza del questore) per dare una festa da ballo in luogo, non pure aperto, ma semplicemente esposto al pubblico.

P. Q. M.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'articolo 17 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

*F.to:* Gaspare AMBROSINI — Antonino PAPALDO — Nicola JAEGER — Giovanni CASSANDRO — Biagio PETROCELLI — Antonio MANCA — Aldo SANDULLI — Giuseppe BRANCA — Michele FRAGALI — Costantino MORTATI — Giuseppe CHIARELLI — Giuseppe VERZI — Giovanni Battista BENEDETTI — Francesco Paolo BONIFACIO — Luigi OGGIONI

Il Direttore della cancelleria *F.to:* Arduino SALUSTRI

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* Arduino SALUSTRI